

In questo numero:

- Nasce Top Line ARAG il Club esclusivo dei migliori agenti dell'anno.
- Italy Insurance Forum: ARAG vince nella categoria "Miglior Progetto Digital".
- Cosa è utile sapere per acquistare on-line. La garanzia offerta dal venditore e quella offerta dal portale di e-commerce.
- Falsi incidenti stradali: come tutelarsi?
- Infortunio a scuola.
- Panni stesi in condominio. Le regole da rispettare per una convivenza civile.



Nasce Top Line ARAG il Club esclusivo dei migliori agenti dell'anno.

Inaugurazione ufficiale a Düsseldorf il prossimo 8 giugno!

ARAG ha istituito **Top Line ARAG**, il Club dedicato ai migliori agenti della Compagnia. Ne parliamo con Roberto Anesin, per capire meglio di cosa si tratta e per scoprire da chi è composto.

Perché Top Line ARAG?

Con **Top Line ARAG** abbiamo voluto identificare la "prima linea" dei nostri agenti, coloro i quali ci rappresentano al meglio e che vorremmo siano di riferimento per tutti i loro colleghi con il nostro mandato:

vogliamo dare un riconoscimento alle agenzie che da anni hanno fatto propria la nostra filosofia, contribuendo costantemente al nostro risultato, ed alle nuove agenzie che fin da subito hanno dimostrato di credere nello stile e nei prodotti ARAG, dando subito un forte impulso alla nostra crescita profittevole.

Far parte di **Top Line ARAG** consentirà l'accesso ad alcune iniziative supplementari rispetto a quanto già normalmente facciamo per tutti gli intermediari: riteniamo che per queste selezionate agenzie Top Line ARAG possa rappresentare un valore aggiunto, uno spazio ideale dove condividere idee e ragionamenti su come incrementare assieme il business. Ad esempio, per il 2019, abbiamo pensato di organizzare un evento dedicato a tutti gli aderenti al Club e, per alcuni di essi, andremo a definire un contributo marketing per iniziative digitali.

Quante agenzie ne fanno parte? E in base a quali criteri?

Coinvolgeremo 25 agenzie ogni anno (20 con mandato superiore ai 3 anni e 5 "nuove", con mandato da meno di 3 anni). La partecipazione al Club sarà determinata da un mix di criteri oggettivi e soggettivi.

(continua a pag. 2)

Il **primo criterio di selezione** sarà dato dai risultati in termini di Premi Lordi Contabilizzati (PLC) e primo Margine di Contribuzione (1° MdC). I dati di riferimento saranno quelli al 31 dicembre dell'esercizio precedente:

- 20 agenzie - PLC > 100k, e primo margine > 35% (media degli ultimi 3 anni)
- 5 agenzie nuove - PLC > 50k

Queste regole serviranno per fare una prima scrematura, ma la validazione definitiva degli aderenti al Club verrà comunque effettuata a discrezione della Direzione Generale. La decisione terrà in considerazione anche altri elementi qualitativi.

Quest'anno, per l'ufficializzazione della nascita del Club, con le 25 agenzie prescelte, il prossimo 8 giugno andremo a Düsseldorf, dove incontreremo il Presidente Faßbender e visiteremo gli uffici della nostra casa madre.

ECCO GLI AGENTI TOP LINE ARAG 2018:

- Asia S.r.l.
- Assigiotto Servizi Assicurativi S.a.s. di Rosso Antonio e Ruggero Carla
- Assimakler S.r.l.
- Assiteam S.r.l.
- Assiveneta S.r.l.
- Begher S.r.l.
- Bertolo Assicurazioni di Plinio Bertolo & C. S.a.s.
- Besseghini Lino Giacomo
- Bresola Michele
- Cerasale & Partners di Cerasale Davide & C. S.n.c.
- Eisendle S.r.l.
- Frena & Partner S.a.s. di Frena Gabriela & C.
- Gandini Assicurazioni S.r.l.
- Musco Assicurazioni S.r.l.
- Mutinas S.r.l.
- Nandi Assicurazioni S.r.l.
- New Assi.Fin - S.r.l.
- Plurigea S.n.c. di Cracco Francesco Rendina Pierfrancesco e Rugiu Luca
- Salvò Fabio
- Scalzotto Assicurazioni di Scalzotto Massimo e Cristina & C. S.a.s.
- Sviluppo & Trading S.a.s. di Scarpino, Parisi e Acchini
- Triass Servizi Assicurativi S.a.s. di Viola A. e C.
- Triveneto S.r.l.
- Wachtler S.a.s.
- Zatini S.a.s. di Zatini Andrea & C.



Italy Insurance Forum: ARAG vince nella categoria "Miglior Progetto Digital".

ARAG ha vinto gli Italy Insurance Awards nell'ambito di Italy Insurance Forum, l'evento sull'innovazione assicurativa organizzato da Ikn Italia, Institute of Knowledge & Networking - realtà riconosciuta nel mondo della Formazione e del Content Networking.

ARAG è risultata vincitrice del premio nella categoria "Miglior Progetto Digital" per le campagne di digital marketing messe a punto per la sua rete di intermediari. ([clicca qui e scopri di più](#))

Roberto Anesin, Direttore Intermediari e Business Assicurativo Digitale (in foto a destra) con Marco Brutti, Specialista Business Assicurativo Digitale della compagnia.



Cosa è utile sapere per acquistare on-line.

La garanzia offerta dal venditore e quella offerta dal portale di e-commerce.

Acquistare on-line è ormai un fatto consueto e ordinario. Tutto è a portata di "click" e acquistabile in modo semplice, rapido e con la consegna direttamente a casa. Si tratta di un fenomeno che non è esente da problemi pratici e giuridici, come rischi di truffe, inadempimenti, mancate consegne etc.

Quali sono le garanzie per l'acquirente?

In questi casi egli gode di protezione e di tutela giuridica?

Nei contratti di e-commerce il consumatore gode della tutela prevista dal Codice del Consumo e della direttiva 2000/31 CE., che prevede il diritto:

- a informazioni sul prodotto, sulle sue caratteristiche, qualità, prezzo, spese e tempi di consegna, modalità di pagamento etc.;
- a ricevere informazioni sul soggetto produttore e/o venditore del bene;
- al recesso dal contratto.

Il termine perentorio per la consegna è di 30 giorni dall'ordine. In difetto, il compratore può chiedere la restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni.


In ogni caso, entro 14 giorni dalla consegna il consumatore, insindacabilmente e senza obbligo di motivazione, può recedere dal contratto, inviando una comunicazione scritta alla sede del venditore a mezzo raccomandata a/r oppure mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, ma a condizione che nelle 48 ore successive segua la raccomandata prevista dalla legge.

La dichiarazione di recesso deve indicare i dati del consumatore, l'ordine, l'indicazione della merce e la richiesta di restituzione del prezzo di quanto acquistato, che è da intendersi al netto delle spese di consegna e rispeditura, sempre a carico del consumatore.

Il venditore deve restituire l'importo entro 30 giorni. L'acquirente sarà liberato quando il venditore confermerà che i beni gli sono stati restituiti conformi e integri.

L'art. 59 del Codice del Consumo prevede comunque delle eccezioni al diritto di recesso. Per brevità si indicano tra esse solo alcune quali la fornitura di:

- beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario.
- beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati.
- beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;



- beni sigillati che non possono essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna (es. materassi, intimo);
- prodotti audio video e software informatici in confezioni sigillate, aperte dopo la consegna;

Le compravendite online tra privati.

A differenza di un acquisto su portale e-commerce (ad es.: Amazon, Aliexpress), per le compravendite online tra soggetti privati, come ad esempio gli acquisti su piattaforme che permettono l'accesso ad acquirenti e venditori occasionali come, Subito.it, Kijiji, Ebay, si applica la ordinaria disciplina del codice civile sulla compravendita, ai sensi dell'art. 1490 cod. civ., a mente del quale il venditore deve garantire che il bene venduto non abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso o che ne diminuiscano apprezzabilmente il valore.

Il vizio può essere un'imperfezione o una mancanza di qualità che incide sulla normale funzionalità, utilità e pregio.

Il compratore può tuttavia agire solo con riguardo ai vizi occulti, cioè quelli non visibili all'atto della vendita, non conosciuti né conoscibili con l'ordinaria diligenza.

In questi casi il compratore può scegliere tra:

- risoluzione del contratto e restituzione del prezzo;
- proporzionale riduzione del prezzo.

È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

I tempi di decadenza e prescrizione sono molto brevi: una volta scoperti i vizi e/o difetti, il compratore deve denunciarli entro otto giorni. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto il vizio o lo ha occultato. L'azione in giudizio deve essere esercitata entro un anno dalla consegna, altrimenti il relativo diritto si prescrive.

In tutte queste situazioni, di acquisti online che hanno dato luogo a problemi di vario tipo, poter contare su una polizza di Tutela Legale è sicuramente un vantaggio. L'acquirente assicurato la può infatti impiegare per la tutela dei suoi diritti, soprattutto quando il venditore non vuole scendere a compromessi.

In collaborazione con:

Studio Legale Potenza

Galleria del Toro, 3 - 40121 Bologna



Falsi incidenti stradali: come tutelarsi?

Notizie di truffe a danno degli automobilisti sono ormai all'ordine del giorno. Purtroppo il verificarsi di falsi incidenti sta diventando sempre più gravoso: per le compagnie di assicurazione il costo dei sinistri aumenta e, di conseguenza, tanti cittadini onesti, nonostante condotte di guida corrette e pagamenti regolari, si trovano ad affrontare l'aumento del premio di polizza. Una delle truffe più diffuse e più semplici da attuare consiste nel simulare un incidente mai avvenuto, per ottenere un risarcimento. Negli ultimi anni sono sempre più frequenti i casi di sinistri "fantasma" che, talvolta, ignari assicurati si ritrovano nel proprio attestato di rischio, senza esserne consapevoli o in alcun modo responsabili.

Il falso incidente stradale è un tipo di truffa che costituisce un reato specifico intitolato "**Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona**", disciplinato dall'art. 642 del codice penale, che dispone letteralmente: "*Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di un'assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto*

o ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte".

La giurisprudenza, come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, ritiene che l'art. 642 del codice penale costituisca un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 in quanto, oltre a tutti gli elementi della condotta caratterizzanti la truffa, aggiunge come elemento specializzante l'obiettivo della tutela del patrimonio dell'assicuratore ed è concepita per fornire una più agevole tutela da condotte fraudolente, di svariata natura, ad opera dei malintenzionati.

La truffa del falso incidente stradale si può verificare in due modi:

1) Tramite un accordo tra privati: i due automobilisti, al fine di imbrogliare l'assicurazione, fingono un incidente stradale, compilano il CID e con la complicità di un meccanico, un perito e un avvocato, ottengono l'illecito risarcimento dalla compagnia assicurativa;

2) Tramite l'iniziativa di un privato che denuncia un sinistro che in realtà non si è mai verificato, oppure che ag-

(continua a pag. 5)

grava le conseguenze del sinistro effettivamente accaduto, per cercare di lucrare un maggior risarcimento.

In casi come questi, riscontrando un tentativo di truffa ai danni nostri o/e della compagnia assicuratrice, come ci dobbiamo comportare?

La prima iniziativa da prendere è quella di **contattare immediatamente la nostra compagnia di assicurazione**, anche attraverso il nostro agente assicurativo, esponendo la versione dei fatti, possibilmente entro 30 giorni dalla comunicazione del sinistro e dichiarando di essere estranei ai fatti contestati. Contestualmente, bisogna inviare una raccomandata sia alla propria assicurazione, sia all'assicurazione del presunto danneggiato, allegando, se possibile, prove oggettive o eventuali testimonianze. La raccomandata servirà a disconoscere il sinistro, dichiarando la totale estraneità ai fatti. **È fondamentale fornire la propria versione di disconoscimento entro 30 giorni dalla comunicazione del sinistro** in quanto, trascorso tale termine, potrebbe vigere il principio del silenzio-assenso, per cui il danneggiato che abbia richiesto il risarcimento dei danni, potrebbe ottenere il risarcimento. L'assicurazione è tenuta a rispondere entro 45 giorni dalla data di ricezione della raccomandata, pena l'eventuale possibilità di effettuare reclamo all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). L'Istituto, infatti, potrebbe sanzionare pesantemente la compagnia nel caso in cui accertasse particolari comportamenti irregolari.

Altra iniziativa, determinante e necessaria, è **formulare all'assicurazione una richiesta di accesso agli atti, al fine di ottenere informazioni sul sinistro attribuito e mai commesso**, circa la conclusione del procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione del danno. Le compagnie assicurative hanno l'obbligo di consentire tale accesso sia ai contraenti che ai danneggiati.

Una volta ricevuto il disconoscimento del sinistro, la compagnia è tenuta a compiere delle valutazioni sulla fondatezza e serietà dell'accusa che è stata mossa al danneggiato, in modo da poter pervenire ad una conclusione quanto più equa possibile. Pertanto, avvalendosi dei suoi fiduciari, la compagnia potrà effettuare propri accertamenti, in particolare potrà svolgere una perizia tecnica sui mezzi coinvolti, per verificare la presenza dei danni dichiarati dal danneggiato e la compatibilità tra i mezzi coinvolti,

potrà sentire le parti e/o eventuali testimoni, per valutare l'attendibilità delle loro dichiarazioni. Una volta effettuate le opportune verifiche, deciderà se liquidare il sinistro al danneggiato o chiudere la pratica senza dare seguito ad alcun risarcimento. Inoltre, **ove ritenesse che il sinistro sia stato simulato e quindi sussistano i presupposti di un illecito penale, la compagnia potrà presentare una denuncia - querela all'Autorità Giudiziaria.**

Una truffa molto diffusa e che continua a mietere vittime è quella dello "specchietto rotto" o della "fiancata strisciata": si sta guidando tranquillamente quando si avverte un rumore sordo, che il truffatore ha provocato con il lancio di un sasso contro la carrozzeria, oppure accade che qualcuno urti impercettibilmente la fiancata della nostro auto. L'automobilista truffatore che con il suo veicolo, pochi istanti prima, era passato a distanza ravvicinata al nostro, in modo concitato ci mostra le conseguenze dell'urto, proponendo di evitare di denunciare il fatto alla compagnia assicurativa, così da evitare delle ripercussioni sul piano economico, con l'aumento della classe di merito e, conseguentemente, del premio assicurativo, in cambio di una cifra che può variare dai 50 ai 200 euro.

Per evitare di essere coinvolti in queste truffe è necessario diffidare da chi esorta a non coinvolgere l'assicurazione. Inoltre è senz'altro utile richiedere immediatamente la compilazione della Constatazione Amichevole dell'Incidente (CID) e, nel caso in cui il truffatore insistesse nel proporre di risolvere la faccenda bonariamente, è bene mostrarsi sicuri e respingere fermamente tale richiesta, chiedendo, se possibile, l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Abbiamo visto che tutelarsi dai tentativi di truffa non è così semplice ed immediato. Farsi assistere da un legale è molto utile, per ovviare a questo tipo di grattacapi. E se si è titolari di una [polizza di Tutela Legale per la circolazione stradale o per la famiglia](#), lo si può fare senza spese, "liberandosi" di tutti i problemi relativi alla gestione della contestazione del sinistro.

In collaborazione con:

Studio Legale Associato Franciosa - Passini
Viale Mazzini, 123 - 00195 Roma

Infortunio a scuola.

Quando un bambino subisce un infortunio a scuola, i genitori si domandano se possono chiedere il risarcimento dei danni, con quali modalità e nei confronti di chi.

Di primo impatto ciascuno di noi sarebbe portato ad individuare la responsabilità nella figura dell'insegnante, e quindi della scuola (articolo 2048 del codice civile - responsabilità dei genitori, dei precettori e dei maestri). Non in tutti i casi di infortunio scolastico può però essere ravvisata una responsabilità di tal genere.

Se il bambino arreca danno a sé stesso, con una cosiddetta "autolesione", la responsabilità dell'istituto e dell'insegnante avrà natura contrattuale. La giurisprudenza (Cass. Civ. 24456/2005; Cass. Civ. 11245/2003) ha chiarito che con l'accoglimento della domanda di iscrizione, e con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, si instaura un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligo di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità, anche al fine di evitare che procuri danno a sé stesso. L'insegnante dipendente dell'istituto, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di iscrizione, instaura invece con l'allievo, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza al fine di evitare che l'allievo si procuri da solo dei danni.

Se invece il bambino subisce un danno da parte di un compagno, la responsabilità dell'insegnante e della scuola sarà di tipo extracontrattuale, fondata sulla violazione del generale dovere di non arrecare danno ad altri. In particolare in questo caso si può parlare di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata su una culpa in vigilando, per non avere impedito il verificarsi del fatto illecito dannoso commesso dall'allievo (Cass. Civ. 20322/2005).

Questa differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ha un importante riflesso in termini di prescrizione (numero di anni entro i quali chiedere il risarcimento) nonché di onere della prova (dimostrazione dei fatti che costituiscono il fondamento delle richieste risarcitorie).

Nel caso di danno "autoinflitto", i genitori dovranno rispettare il termine prescrizione di dieci anni e dovranno assolvere all'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. e quindi dovranno semplicemente dimostrare che il danno al proprio figlio si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto. All'insegnante ed all'istituto spetterà invece dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante.

Nel caso di danno subito da un compagno (art. 2048 c.c.), i genitori dovranno "fare i conti" con un termine prescrizione di cinque anni e dovranno dimostrare che l'evento dannoso è stato causato da un fatto illecito di un altro alunno nel tempo in cui quest'ultimo era affidato all'istituto scolastico (Cass. Civ., 16.06.2005, n. 12966). L'insegnante e



l'istituto scolastico dovranno superare la presunzione di responsabilità (cioè il fatto di essere ritenuti responsabili) offrendo prova dell'inevitabilità dell'evento dannoso dimostrando non solo di non essere stati in grado di "bloccare" le azioni di chi ha arrecato il danno ma anche di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari ed organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo (Cass. Civ., 21.02.2003, n. 2657).

È bene poi ricordare che i genitori del bambino danneggiato potranno rivolgere le proprie pretese risarcitorie anche nei confronti dei genitori dell'allievo che ha causato il danno. L'affidamento del bambino alla custodia dei terzi (scuola ed insegnanti) solleva infatti i genitori solo dalla presunzione di "culpa in vigilando" ma non anche da quella di "culpa in educando" essendo i genitori tenuti a dimostrare di avergli impartito un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti (Cass. Civ., 26.06.2001, n. 8740).

Nel caso in cui poi il bambino frequenti una scuola statale, i genitori dovranno ricordare che, qualunque sia il titolo dell'azione risarcitoria e quindi contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. o extracontrattuale ai sensi dell'art. 2048 c.c., nei confronti degli insegnanti opera una carenza di legittimazione passiva assoluta (l'insegnante, cioè, non è mai tenuto a rispondere del danno subito dal bambino innanzi al giudice). In questo caso l'azione risarcitoria potrà essere validamente promossa solo nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione al quale sono direttamente riferibili i comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli insegnanti nello svolgimento della propria attività lavorativa (Cass. Civ., 29.04.2006, n. 10042). Laddove poi, all'esito del giudizio, dovesse essere accertata una responsabilità nei confronti dell'insegnante, il Ministero potrà esercitare azione di rivalsa nei confronti dello stesso, limitatamente ai casi in cui il danno si sia verificato per dolo o colpa grave dell'insegnante. In assenza di dolo o colpa grave, il risarcimento rimarrà quindi definitivamente a carico del Ministero della Pubblica Istruzione.

In collaborazione con:
Studio Legale Spagnuoli
Piazza F. Guardi, 11 - 20133 Milano



Panni stesi in condominio.

Le regole da rispettare per una convivenza civile.

Tutti abbiamo degli amabili vicini di casa che appena appoggi la testa sul cuscino iniziano con traslochi, balli di gruppo e tornei di bocce (cit.).

Sul terzo gradino del podio della classifica delle liti condominiali troviamo chi stende i panni (o annaffia le piante) e fa cadere l'acqua al piano di sotto.

Che tu sia colui che stende i panni ad asciugare, o colui che rischia un "gavettone" ogni volta che si affaccia sul balcone, continua a leggere questo articolo.

Generalmente, sono i regolamenti condominiali che disciplinano questo caso: soprattutto al fine di salvaguardare l'estetica ed il decoro del palazzo, ma anche per evitare l'insorgere di controversie tra vicini di casa. In aggiunta, in alcune città, sono i regolamenti comunali a vietare espressamente di stendere abiti fuori dalle finestre che si affacciano sulle pubbliche vie e a circoscrivere la possibilità di sbattere ed esporre il bucato in determinati orari del giorno, al fine di preservare il pubblico decoro.

In assenza di regolamenti condominiali o di polizia urbana, non è possibile agire in maniera del tutto incontrollata e vi sono comunque delle regole da rispettare che, se violate, rendono giuridicamente lo stendere i panni in maniera impropria un comportamento lesivo dei diritti altrui.

L'articolo 908 del codice civile disciplina lo scarico delle acque piovane, sancendo al primo comma che "il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane

scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino". È proprio tale articolo che, in alcuni casi, ha fatto sì che fosse giudicata lesiva dei diritti altrui la condotta del vicino che stende i propri panni senza averli strizzati per bene, facendoli così gocciolare sul balcone del condomino che abita sotto di lui.

Inoltre, la Cassazione ha stabilito che i panni lavati possono essere stesi negli spazi condominiali, a patto però che vengano "strizzati" bene per evitare di farli sgocciolare in condominio (cfr. Cass. n.14547/2012).

Quindi, se si subiscono dei fastidi dalla condotta del vicino che stende la biancheria in maniera inappropriata, si potrà se far ricorso all'articolo 908 del codice civile, inizialmente limitandosi a diffidare il condomino dal proseguire con una simile condotta.

Quando però il vicino di casa persiste nel proprio comportamento, è possibile andare avanti e citarlo in giudizio per ordinare la rimozione dello stendibiancheria "fastidioso".

Quando, poi, ci sono regolamenti condominiali o comunali che disciplinano espressamente tale materia, limitandola o vietandola, gli appigli per potersi "difendere" sono di certo più numerosi e più solidi. Quando è il Comune a imporre il divieto, sarà addirittura possibile rivolgersi direttamente alla polizia municipale per pretendere il rispetto del regolamento, indipendentemente da un reale fastidio subito.

In tutti i casi, ovviamente, dovrebbe sempre prevalere il buonsenso.